

stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.0100. in Assemblea riferita al C. [3704-A](#)

25.0100.

pubblicata nell'Allegato A del 15/09/2022 [nascondi](#)

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/09/2022 [[apri](#)]

25.0100.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25.1

(Fondo di assistenza legale per le donne vittime di violenza e maltrattamenti)

1. È istituito un Fondo di assistenza legale per le donne vittime di violenza e maltrattamenti, del valore di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 di seguito denominato Fondo, volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase preliminare all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.

2. Il Fondo è utilizzato per coprire le spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale è svolto da avvocati o avvocate i cui nominativi risultino regolarmente iscritti in appositi elenchi e che abbiano competenza e formazione specifica e continua nell'ambito del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanata la disciplina attuativa del presente articolo.

[Giannone Veronica](#), [Ehm Yana](#)

[Chiara](#), [Romaniello Cristian](#), [Dall'Osso Matteo](#), [Biancofiore Michaela](#), [Siragusa Elisa](#)